

Art. 13 – Trattamento di Malattia/Infortunio

In caso di malattia/inidoneità il Personale Navigante di Cabina ha diritto alla conservazione del posto, in applicazione dei seguenti regimi di comportamento:

- in regime di comportamento continuativo (inidoneità derivante da un unico evento): 24 mesi di assenza (730 giorni di assenza);
- in regime di comportamento frazionato per sommatoria, per un periodo di 12 mesi di assenza (365 giorni di assenza)

Ai fini del conteggio del comportamento di cui al capoverso precedente si prende in considerazione un arco temporale di tre anni, prendendo cioè a riferimento le assenze che si sono verificate negli ultimi 36 mesi calendariali.

In caso di malattia/inidoneità per causa di servizio, a partire dal primo giorno di assenza e per i primi 12 mesi il dipendente percepisce la normale retribuzione mensile.

In caso di malattia / inidoneità non per causa di servizio: a partire dal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione per i primi 6 mesi (183 giorni anche frazionati); 50% per i successivi 6 mesi (182 giorni anche frazionati).

Successivamente ai periodi indicati il lavoratore non ha diritto alla retribuzione.

Superato il periodo massimo di comportamento, il Personale Navigante di Cabina dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo dalle strutture sanitarie competenti, o in ogni caso di superamento del periodo di comportamento continuativo, potrà chiedere un periodo continuativo di aspettativa non retribuita, e priva di qualsiasi effetto ai fini dell'anzianità, giustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata dalle strutture sanitarie competenti, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Le giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente gravi e/o invalidanti (affezioni in forme meno acute e/o croniche, patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) non verranno computate ai fini dei termini previsti dal presente articolo.

I limiti complessivi di assenze aventi effetto sia sulla conservazione del posto di lavoro che sul relativo trattamento economico sono oggetto di riproporzionamento in caso di prestazione a tempo parziale.

Entro l'anno 2014, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto tra le parti firmatarie saranno identificate le linee di regolamentazione e funzionamento di un fondo di assistenza sanitaria.

